



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

**Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo
e delle Amministrazioni dello Stato**

formata dai Magistrati: Valeria CHIAROTTI Presidente f.f.;

componenti: Sonia MARTELLI, Antonio ATTANASIO, Franco MASSI,
Cinzia BARISANO, Francesco TARGIA.

nell'adunanza del 11 giugno 2021

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTO il d.d.g. 22 aprile 2021, n. 344, conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale ad interim della Direzione regionale Musei Sardegna dal 1° maggio 2021 fino alla nomina del titolare al dott. F. M.;

VISTO il rilievo istruttorio del 14 maggio 2021 formulato dall’Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, Ministero per il turismo, del Ministero della salute;

VISTA la risposta dell’amministrazione alle osservazioni dell’Ufficio di controllo del 18 maggio 2021;

VISTA la relazione con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione alla sede collegiale;

VISTA la nota del 31 maggio 2021, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero della Cultura, condividendo tale proposta, ha deferito alla Sezione;

VISTA la composizione ridotta del Collegio ai sensi dell’art. 85, decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27

VISTA l'ordinanza del 3 giugno 2021, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per il giorno 11 giugno 2021;

VISTA la nota del 3 giugno 2021, con cui il Dirigente della Segreteria ha comunicato la convocazione dell'adunanza per il giorno 11 giugno 2021;

INTERVENUTI, il relatore Cons. Valeria Chiarotti e in rappresentanza dell'Amministrazione, il Prof. Massimo Osanna, Direttore generale della Direzione Generale Musei e il Dott. Pierfrancesco Salemi, Dirigente Ufficio II dell'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della cultura;

Con l'assistenza del dott.ssa Maria Enrica Di Biagio, in qualità di Segretario di adunanza.

Ritenuto in

FATTO

Con decreto del Direttore della Direzione generale Musei in data 22 aprile 2021, pervenuto in pari data per il prescritto controllo preventivo di legittimità, è stato disposto il conferimento al dott. F. M. dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale *ad interim* della Direzione regionale Musei Sardegna.

L'Ufficio di controllo il 14 maggio successivo ha formulato rilievo istruttorio osservando che:

a) il verbale di valutazione comparativa mostra che 2 candidati su 3 - tra cui il prescelto - non sono valutabili con riferimento a 1 dei 4 criteri che l'amministrazione si è prefissa di considerare in quanto rilevanti

per lo svolgimento dell'incarico. La terza pretermessa, inoltre, ha ottenuto, per tutti i requisiti, un punteggio mai inferiore all'ottimo, e, precisamente, 2 eccellenti e 2 ottimi, contro 2 eccellenti, 1 ottimo e un 'non valutabile' del prescelto.

b) lo stesso verbale evidenzia l'attribuzione, a ciascuno dei parametri di valutazione, di giudizi (eccellente, ottimo, buono ecc.) non suffragati dalla preventiva, necessaria indicazione di criteri di scelta oggettivi con la conseguenza dell'impossibilità di una verifica *ab extra* sul corretto esercizio del potere esercitato (necessità recentemente ribadita dalla Sezione, delib. 1/2021/PREV).

c) l'amministrazione, pur dopo aver richiamato quanto stabilito dall'art. 4 del d.m. 27 novembre 2014 circa la priorità dell'esame e della valutazione delle domande dei candidati dirigenti interni, prende in esame contestualmente alle istanze presentate da due dirigenti del ruolo anche quella di un funzionario del Ministero titolare di incarico dirigenziale di livello non generale ai sensi dell'art.19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Il Direttore della Direzione generale Musei, con nota del 18 maggio 2021, ha precisato che:

a) pur avendo avuto la candidata pretermessa una valutazione positiva su tutti i profili richiesti si è ritenuto di attribuire l'incarico al dott. F.M., in quanto *"è l'unico tra i 3 candidati ad aver operato sul territorio museale ed è, quindi, per questo motivo, il profilo più idoneo a ricoprire l'incarico"*.

b) l'esame comparativo è svolto alla luce della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati individuati nella scheda di valutazione allegata alla scheda di interpello e sulla base di criteri obiettivi individuati dal d.m. 27 novembre 2014, indicati anche nella tabella con la graduazione del giudizio.

c) l'esame contestuale delle candidature dei dirigenti interni e del dirigente incaricato ai sensi del l'art.19, comma 6, d.lgs.165/2001 è motivato dal fatto che il dott. F.M. *"è, sì, un funzionario, ma ricopre, comunque, un incarico dirigenziale di livello non generale, e, pertanto, il suo profilo è assimilabile a quello dei dirigenti di ruolo del Ministero della cultura e, conseguentemente, valutabile alla stregua dei predetti dirigenti di ruolo, in linea con quanto stabilito ai sensi dell'art. 4 del d.m. 27 novembre 2014, Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali"*.

Alla luce degli elementi forniti, l'Ufficio di controllo ha ritenuto di superare la perplessità in merito alla contestualità dell'esame delle candidature dei dirigenti interni e del dirigente incaricato ai sensi dell'art.19, comma 6, d.lgs.165/2001 trattandosi di conferimento *ad interim*. Per questo, diversamente che nell'ipotesi di conferimento della titolarità del posto di funzione dirigenziale per il quale l'amministrazione ha interesse ad assicurare la precedenza ai dirigenti del proprio ruolo a meno di situazioni e necessità particolari cui non possa diversamente fare fronte, prevale l'esigenza che la funzione sia svolta da soggetti che al momento la esercitano nel suo ambito. Si sono,

invece, confermate le perplessità in merito agli ulteriori due punti di rilievo, rendendosi necessario il deferimento all'esame della Sezione di controllo.

Nell'imminenza dell'adunanza, l'amministrazione ha prodotto una memoria nella quale ha ribadito di ritenere, da un lato, le modalità adottate per la formulazione delle valutazioni comparative dei candidati conformi a quanto affermato con la predetta deliberazione n. 1/2021 e, dall'altro, il giudizio sul merito della professionalità posseduta dal candidato dott. F.M. tale da consentire il superamento della mancata valutazione della *performance* dirigenziale. Le considerazioni sono state confermate nel corso dell'adunanza pubblica dal rappresentante del Ministero della cultura intervenuto

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale *ad interim* di direzione della Direzione regionale Musei Sardegna al dott. F. M., effettuato con decreto del Direttore generale della Direzione generale Musei in data 22 aprile 2021.

Prende atto, in prima analisi, che l'amministrazione, in conformità a quanto raccomandato dal Ministro per le riforme con la direttiva n. 10/2007, ha provveduto a dotarsi di apposita disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali con d.m. 27 novembre 2014 e che, di conseguenza, fino a eventuali, future

modifiche, il suo operato deve risultare conforme ai principi generali dell'ordinamento in materia e, nello specifico, alle disposizioni adottate nella propria autonoma determinazione per darvi applicazione. Con riguardo alla procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia" e, nello specifico, alla fase di valutazione, detto decreto prevede che" *la valutazione comparativa delle domande e dei curricula dei candidati è condotta sulla base dei criteri di cui all'art. 2 del decreto, tenendo presente sia l'interesse pubblico prioritario di individuare il dirigente avente le competenze e le capacità professionali più idonee a garantire l'ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse agli incarichi , sia l'esigenza di assicurare il buon andamento e la piena funzionalità dell'incarico"*.

Riscontra il Collegio che nella procedura all'esame i criteri di valutazione declinati nel decreto datoriale - che hanno riguardo a : a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati, b) complessità della struttura interessata, c) attitudini, capacità professionali e percorsi formativi del singolo dirigente, d) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro (piano della *performance*; relazione sulla *performance*) o negli atti di programmazione (direttive di secondo livello) emanati dai vertici dell'amministrazione (dirigenza apicale) - sono stati seguiti dando luogo all'attribuzione di giudizi sui quattro aspetti da esaminare, a meno che per i candidati P. O. e F. M. Quest'ultimo, che è poi stato prescelto, è risultato "non valutabile" con

riguardo alla performance dirigenziale in quanto mai sottoposto alla valutazione annuale perché al momento della valutazione, effettuata in data 26 marzo 2021, risultava titolare dell'incarico da soli cinque mesi.

Al riguardo, si ritiene di dover evidenziare che detta circostanza, pur non risultando preclusiva, non può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, indifferente ai fini della valutazione.

Ad un tempo, va rilevato che il Direttore generale della Direzione musei che ha effettuato la valutazione comparativa ha ritenuto che il profilo professionale del candidato F. M. fosse il più coerente con l'incarico da conferire avuto presente, in particolare, il servizio prestato nello svolgimento di funzioni anche dirigenziali, seppur limitate nel tempo, nella gestione di strutture museali. Considerato che interesse primario dell'amministrazione, come detto dianzi, è comunque quello di individuare il dirigente avente le competenze e le capacità professionali più idonee a garantire l'ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse l'incarico, la valutazione espressa dal Direttore generale della Direzione generale Musei viene ritenuta idonea a legittimare la scelta operata pur in mancanza della valutazione annuale di cui all'art. 7 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150.

In secondo luogo, il Collegio passa a esaminare le modalità attraverso le quali si è proceduto alla valutazione dei candidati, che devono consentire di ricostruire *ab extra* la motivazione del giudizio valutativo, il quale deve connotarsi per correttezza e trasparenza (sul punto, deliberazione SCCLEG/1/2021).

Ricorda, in proposito, che il controllo preventivo di legittimità affidato alla Corte ha quale oggetto esclusivo l'atto amministrativo e l'articolazione procedimentale che lo ha originato rispetto alle disposizioni legislative che lo regolano, e che per effettuarlo l'organo di controllo deve essere in grado di valutare che la procedura si sia svolta senza vizi riconducibili a fattispecie illogiche o contraddittorie sotto il profilo formale o procedurale.

Ribadisce, anche, che delle motivazioni sottese a tale operato debba essere data compiuta evidenza negli atti attraverso cui si è pervenuti alla determinazione finale e nel provvedimento sottoposto al controllo.

Il Collegio viene, quindi, a esaminare la documentazione prodotta dall'amministrazione per dare conto dell'iter valutativo che ha condotto alla individuazione del candidato da incaricare, per verificare che l'iter logico seguito sia reso ostensivo con sufficiente chiarezza e possa, quindi, esserne riscontrata la correttezza.

In particolare, osserva che il verbale di valutazione comparativa delle istanze pervenute evidenzia l'attribuzione di giudizi (eccellente, ottimo, buono ecc.) non suffragati dalla preventiva, necessaria indicazione di criteri di valutazione oggettivi, con la conseguenza dell'impossibilità di una verifica *ab extra* sul corretto esercizio del potere esercitato.

Al riguardo, il Collegio ritiene di dover ribadire la necessità che l'organo preposto alla selezione si doti dei suddetti criteri e ne dia conto in apposito verbale prima dell'avvio dell'iter valutativo o, in alternativa, espliciti di volta in volta, con adeguata motivazione, le ragioni a

supporto dei punteggi alfanumerici attribuiti. La possibilità, infatti, di poter ricostruire l'iter logico seguito dall'Amministrazione nell'individuazione del candidato ritenuto maggiormente idoneo all'assolvimento dell'incarico dirigenziale da attribuire costituisce un presupposto indefettibile, non solo ai fini di un esito positivo del controllo, ma anche per l'espletamento dello stesso.

Ad un tempo, prende tuttavia atto che nel caso all'esame l'amministrazione ha specificato, seppur non nei tempi e nelle modalità che dovrebbero governare un corretto procedimento di valutazione, ma solo successivamente nel corso dell'iter di controllo con aggravio e dispendio di tempo, le ragioni della scelta operata attraverso una motivazione ritenuta adeguata.

Tutto ciò considerato, il provvedimento all'esame viene ritenuto legittimo e

PQM

si ammette al visto e alla conseguente registrazione.

Il Presidente f.f.
e Relatrice
(Valeria Chiarotti)

Depositata in Segreteria il 15 giugno 2021
Il Dirigente
Dott. Massimo BIAGI